Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 16 luglio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Partecipazione alle sedute del Consiglio dei Ministri del Consigliere nazionale Pietro Capoferri durante l'assenza per servizio militare di guerra del Segretario del P.N.F.

A' termini della legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, modificata dalla legge 14 dicembre 1929-VII, n. 2099, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo e sull'ordinamento del Partito Nazionale Fascista, con decreto in data 10 giugno 1940-XVIII, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, il Consigliere nazionale Pietro Capoferri è chiamato, durante l'assenza per servizio militare di guerra del Segretario del Partito Nazionale Fascista, a partecipare, in sua vece, alle sedute del Consiglio dei Ministri.

(2613)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 810.
Autorizzazione all'Amministrazione municipale di Addis Abeba ad emettere un prestito obbligazionario di L. 142.500.000 per l'esecuzione di opere pubbliche connesse al piano regolatore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione municipale di Addis Abeba per l'esecuzione di opere connesse con l'attuazione del piano regolatore della città è autorizzata ad emettere un prestito obbligazionario, fino all'importo di L. 142.500.000 all'interesse del 5,50 per cento da corrispondersi a semestralità posticipate, ed ammortizzabile in 15 (quindici) anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1939-40.

L'ammortamento sarà effettuato in conformità del relativo piano, mediante sorteggio semestrale da eseguirsi il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno.

Per le obbligazioni estratte cesserà ogni maturazione d'interesse a decorrere rispettivamente dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi dalle quali date saranno ammesse al rimborso.

Art. 2.

L'importo delle obbligazioni estratte e non presentate al rimborso perchè non collocate precedentemente, non potrà in nessun caso e per qualsiasi importo essere impiegato per altri scopi che non siano quelli relativi alla esecuzione delle opere pubbliche sopra specificate, autorizzate dal Governo generale dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 3.

A partire dall'esercizio finanziario 1939-40 e per la durata di quindici esercizi è consolidata sulle assegnazioni che verranno concesse all'Amministrazione municipale di Addis Abeba sui fondi di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2299, la quota annua di L. 14.100.000 (quattordicimilioni centomila) che dovrà essere destinata esclusivamente ed integralmente al rimborso delle obbligazioni estratte nonchè al pagamento degli interessi di quelle in circolazione.

Nel bilancio di previsione dell'Amministrazione municipale di Addis Abeba la quota di L. 14.100.000 dovrà essere inscritta annualmente in apposito stanziamento della parte II - Spesa.

Art. 4.

Ove il finanziamento del piano organico poliennale di cui al R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2299, dovesse esaurirsi per qualsiasi ragione prima della scadenza dell'intero periodo dei 15 anni, l'Amministrazione municipale di Addis Abeba è tenuta ugualmente all'iscrizione nel suo bilancio dello stanziamento annuale di cui al precedente articolo.

Comunque, il prestito obbligazionario, fino all'anzidetta concorrenza di L. 142.500.000 deve considerarsi ad ogni effetto garantito dallo Stato.

Art. 5.

Agli effetti fiscali, le operazioni di cui alla presente legge devono considerarsi eseguite nell'interesse dello Stato.

Nel caso, però, che le obbligazioni emesse circolino nel Regno, saranno dovute le tasse di bollo previste, per i titoli delle società nazionali, dall'art. 50 della tariffa del bollo e l'imposta di negoziazione nella misura vigente nel Regno ai sensi del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1975.

Art. 6.

L'Amministrazione municipale di Addis Abeba, con deliberazione da approvarsi dall'autorità superiore, dovrà stabilire le norme concernenti l'esecuzione del piano di ammortamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 811.

Aumento del contributo annuo all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo annuo assegnato all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, è aumentato di L. 2.000.000 negli esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42, e di L. 1.000.000 nell'esercizio finanziario 1942-43.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 812.

Corresponsione di premi di esercizio per autolinee esercitate con autobus a gassogeno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ad ogni esercente di linea automobilistica in servizio pubblico, sussidiata o no, definitiva o provvisoria, con impiego esclusivo di autobus a gassogeno, viene corrisposto un premio di esercizio nella misura di L. 0,30 per ogni vettura-chilometro effettuata sulla linea stessa.

Per le linee sussidiate tale premio di esercizio sostituisce la maggiorazione di sussidio chilometrico corrispondente all'attuale beneficio di redazione agevolativa dei piani finanziari stabilito dall'art. 6 del R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2313, convertito in legge con la legge 12 maggio 1938-XVI, n. 675.

Art. 2.

Il premio di cui all'articolo precedente viene corrisposto trimestralmente, ed è assegnato dal Ministero delle comunicazioni, Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili, in base all'accertamento da parte dei Circoli ferroviari d'ispezione del numero di vetture-chilometro effettuate sulla linea nel trimestre.

Art. 3.

Gli autobus a gassogeno in servizio sulla linea possono essere sia nuovi di fabbrica, sia provenienti da trasformazioni di autobus già a benzina o a nafta; in ogni caso debbono essere posti nella materiale impossibilità di impiegare benzina od altro carburante liquido e debbono essere altresì autorizzati dal Ministero delle comunicazioni, Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Art. 4.

Qualora senza giustificato motivo vengano in un giorno effettuate corse, anche in numero di una sola, con autobus non funzionanti esclusivamente a gassogeno, il premio di esercizio relativo al trimestre viene ridotto alla metà.

Se l'infrazione si ripete in altro giorno, il premio è perduto per l'intero trimestre in cui si verifica la nuova infrazione.

Art. 5.

Dall'entrata in vigore della presente legge, i nuovi piani finanziari di linee da esercitare esclusivamente con autogassogeni, sia per nuove concessioni, sia per modifiche o rinnovi di concessioni, vanno redatti anche per quanto riguarda il combustibile, in base alle effettive spese di esercizio.

Art. 6.

Dal premio di cui al precedente art. 1 sono esclusi gli autoservizi per i quali si è fatto luogo all'applicazione dell'art. 6 del R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2313, convertito in legge con la legge 12 maggio 1938-XVI, n. 675.

Art. 7.

Rimane ferma l'assoluta preferenza stabilita dall'art. 5 del citato R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2313, ed ogni altra disposizione concernente autogassogeni e carburanti di produzione nazionale, che non contrasti con quelle contenute nei precedenti articoli.

Art. 8.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 813.

Istituzione di una imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli utili prodotti da nazionali o da stranieri nel Regno e, in quanto soggetti all'imposta di ricchezza mobile, gli utili prodotti da nazionali all'estero dal 1° gennaio 1939-XVII fino alla data che sarà stabilita con apposito provvedimento legislativo, nell'esercizio di attività industriali e commerciali o in affari derivanti dall'esercizio di attività intermediarie sono soggetti, in ciascun anno, per la parte eccedente il reddito ordinario, oltre che alla normale imposta di ricchezza mobile, ad un'imposta straordinaria.

Art. 2.

Il reddito ordinario è, per le società ed enti tassati in base a bilancio, pari alla media dei redditi definitivamente accertati od accertabili agli effetti della imposta di ricchezza mobile per gli anni 1937-XV-XVI e 1938-XVI-XVII, e per i contribuenti privati pari al reddito definitivamente accertato, o accertabile agli effetti dell'imposta predetta per l'anno 1938-XVI-XVII.

Qualora il reddito ordinario risulti inferiore all'8 per cento del capitale investito rispettivamente nel biennio o nell'anno predetti, da valutarsi ai sensi dell'art. 6, le aziende industriali e commerciali possono chiedere che il loro reddito ordinario sia considerato pari alla misura percentuale predetta.

Quando per gli affari derivanti dall'esercizio di attività intermediarie manchi il reddito accertato od accertabile ai fini della imposta di ricchezza mobile per l'anno 1938 XVI-XVII, o trattasi di attività iniziata posteriormente, il reddito ordinario è valutato nella misura fissa di L. 20.000.

Per le aziende produttrici di servizi i cui prezzi siano rimasti bloccati per disposizione di legge dal 5 ottobre 1936-XIV il reddito ordinario determinato in base al presente articolo sarà maggiorato, con effetto dal giorno in cui interverrà una modificazione di detti prezzi, in una misura proporzionale all'aumento concesso.

Art. 3.

Per le ditte comunque non ancora soggette alla imposta di ricchezza mobile, il reddito ordinario è determinato mediante opportuni confronti con i redditi definitivamente accertati per l'imposta stessa nell'anno 1938 XVI-XVII, al nome di contribuenti della stessa categoria, salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo precedente.

Tuttavia, per i contratti di appalto o di forniture per i quali si procede a tassazione separata, è considerato reddito ordinario quello risultante dall'applicazione dei coefficienti di tassazione normalmente adottati per l'anno anzidetto, per contratti similari eseguiti nella stessa località.

La norma contenuta nel comma precedente può applicarsi anche in confronto delle società ed enti tassati in base a bilancio, che effettuino contratti di appalto o di forniture in misura superiore a quelli effettuati nel biennio 1937 XV-XVI 1938-XVI-XVII. In tal caso, debbono prendersi per base i coefficienti normalmente adottati nel biennio anzidetto.

Art. 4.

Le società ed enti tassati per l'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio sono assoggettati alla imposta stabilita dalla presente legge sulla base del bilancio di competenza per ciascun anno, inteso quest'ultimo ai sensi dell'art. 12 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231.

Per dette società ed enti si considera reddito ordinario la media di tutti quelli prodotti negli anni 1937-XV-XVI, e 1938-XVI-XVII, ad esclusione dei redditi di natura fondiaria e degli interessi dei titoli dello Stato e di ogni altro titolo dichiarato esente da ogni imposta presente e futura in forza di espressa disposizione di legge.

La determinazione degli utili assoggettabili in ciascun anno alla imposta straordinaria è eseguita in base alla somma di tutti i redditi prodotti nell'anno con deduzione dei redditi di natura fondiaria e degli interessi dei titoli indicati al precedente comma, in proporzione, questi ultimi, della quota parte dell'esercizio per cui è durato il possesso dei titoli ma in misura non superiore alla consistenza risultante dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 1° aprile 1940-XVIII.

Per gli istituti di credito e quelli di assicurazione, la misura massima predetta può essere aumentata sino al limite del 20 per cento.

Art. 5.

Per le società ed enti indicati all'articolo precedente che siano stati costituiti posteriormente al 31 dicembre 1938-XVII o che comunque non abbiano compilato bilanci che avrebbero dovuto servire di base per la tassazione in via definitiva per gli anni 1937 XV-XVI e 1938 XVI-XVII, il reddito ordinario sarà considerato pari all'8 per cento del capitale sottoscritto e versato da valutarsi con le norme del successivo art. 6, sempre che detto reddito risulti non inferiore alla somma necessaria per garantire al capitale un dividendo pari al 6,50 per cento. In tal caso il reddito ordinario è pari alla somma predetta.

Art. 6.

Il capitale investito ai sensi della presente legge, è considerato, per le aziende che ne facciano richiesta, pari alla media dei capitali impiegati negli anni 1937 XV-XVI e 1938 XVI-XVII se trattasi di società ed enti tassati in base a bilancio, e pari al capitale impiegato nell'anno 1938 XVI-XVII, se trattasi di contribuenti privati da valutarsi in entrambi i casi secondo le norme del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 100.

Per le società ed enti predetti dai capitali valutati a norma dell'art. 22 del citato decreto-legge si detrae un ammontare pari a 20 volte l'importo degli interessi indicati ai commi terzo e quarto dell'art. 4 e il valore dei beni immobili.

Nella ipotesi considerata dal terzo comma dell'art. 22 predetto, la valutazione del capitale investito non può essere inferiore al valore nominale del capitale sottoscritto e versato.

Per le aziende di credito e di assicurazione il capitale investito ai fini della norma contenuta nel comma secondo dell'art. 2 non potrà comunque essere considerato inferiore all'ammontare del capitale versato e delle riserve patrimoniali.

Art. 7.

In caso di variazioni nel capitale delle aziende, verificatesi posteriormente al 31 dicembre 1938-XVII, il reddito ordinario attribuibile alle quote di aumento o di diminuzione è determinato nella misura fissa dell'8 per cento dell'aumento o della diminuzione stessi, fermo restando, per il caso di aumento, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 5.

Le variazioni di capitale che possono considerarsi ai fini del comma precedente sono le seguenti:

1° In aumento:

a) i versamenti in numerario, per il loro effettivo ammontare comprensivo degli eventuali sopraprezzi;

b) gli apporti, sia di singole attività che di aziende comunque e sotto qualsiasi forma eseguiti, per l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'imposta di registro o, nel caso di registrazione a tassa fissa, dei valori risultanti dagli atti, sotto deduzione, in ambedue i casi, dell'ammontare dei debiti;

c) le quote di utili di competenza del periodo successivo al 31 dicembre 1938-XVII devolute a riserve, sia interne che palesi, o comunque non distribuite;

d) i trasferimenti a capitale di riserve effettuate a termini degli articoli 30 e 31 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, num. 19.

2° In diminuzione:

a) i rimborsi in numerario, per l'ammontare delle somme versate;

b) le distribuzioni agli aventi diritto di attività comunque e sotto qualsiasi forma eseguite, per l'ammontare dell'imponibile fissato ai fini della imposta di registro o, nei casi di registrazione a tassa fissa, dei valori risultanti dagli atti, sotto deduzione, in ambedue i casi, dell'ammontare dei debiti;

c) la distribuzione in numerario o in attività di utili maturati in esercizi precedenti o comunque di somme attinenti a riserve di qualsiasi specie.

Le variazioni che abbiano avuto od avranno luogo nel corso di un anno solare posteriore al 1938 XVI-XVII sono tenute in conto per lo stesso anno in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi decorsi dalla data della variazione alla fine dell'anno.

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche per le variazioni di capitale che si siano verificate nel corso del biennio 1937 XV-XVI e 1938 XVI-XVII in ragione del numero dei mesi decorsi dall'inizio del biennio stesso fino alla data in cui ha avuto luogo la variazione.

Art. 8.

Le norme degli articoli precedenti sono applicabili anche in confronto dei redditi che in forza di speciali disposizioni di legge sono esenti dalle normali imposte dirette o corrispondono tributi sostitutivi di esse.

In tali casi i redditi accertati sono soggetti soltanto alla imposta straordinaria, ferma restando la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione della imposta straordinaria istituita con la presente legge, la finanza, per i contribuenti non tassati in base a bilancio, ha facoltà di revisione dei redditi già accertati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per gli anni 1939 XVII-XVIII e successivi, anche se divenuti definitivi ed iscritti a ruolo.

I maggiori redditi risultanti da tale revisione non sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile.

L'azione della finanza per la revisione di cui al primo comma è limitata all'anno in cui la revisione è notificata ed ai due anni precedenti, restando prescritto per gli anni anteriori.

E' data del pari facoltà al contribuente di dimostrare, ai soli fini dell'imposta straordinaria, che il reddito effettivamente prodotto in ciascun anno è inferiore a quello accertato per l'imposta di ricchezza mobile.

Art. 10.

Quando posteriormente al 31 dicembre 1938-XVII si siano attivati impianti nuovi o derivati da trasformazioni di impianti preesistenti, preordinati tutti alla esecuzione di opere e forniture interessanti la difesa o l'apprestamento militare del Paese, è ammessa, in ciascun anno, la detrazione di una quota di ammortamento pari al 30 per cento del costo dei nuovi impianti o delle trasformazioni.

Tale detrazione è eseguita soltanto sulla quota di utili eccedente il reddito ordinario.

Col provvedimento legislativo che disporrà la fine dell'applicazione della presente legge sarà stabilito quale valore residuo debba attribuirsi agli impianti. La differenza tra il costo originario dei nuovi impianti o delle trasformazioni e detto valore residuo non ancora ammortizzata ai sensi del primo comma sarà ammessa in detrazione per intero dagli utili straordinari dell'ultimo anno.

Le ordinarie quote di deperimento ammesse per la imposta di ricchezza mobile possono essere, nei casi in cui gli impianti siano stati continuativamente soggetti ad un lavoro eccedente quello normale, maggiorate, ai soli fini dell'accertamento degli utili straordinari, in relazione all'aumento di ore lavorative ed a quegli altri elementi idonei a dimostrare il maggior logorio degli impianti stessi.

Art. 11.

L'imposta straordinaria indicata all'art. 1 non si applica quando il reddito complessivo non superi in ciascun anno le lire 12.000.

Non vi è altresì applicazione dell'imposta straordinaria, quando l'eccedenza sul reddito ordinario non raggiunga le lire 6000.

L'imposta stessa si applica sulle quote di reddito eccedenti quello ordinario nella misura seguente:

del 10 per cento sulla quota non superiore al quinto del reddito ordinario;

del 25 per cento sulla quota superiore al quinto e fino ai tre quinti del reddito ordinario;

del 40 per cento sulla quota superiore ai tre quinti e fino ad un ammontare pari al reddito ordinario;

del 60 per cento sulla ulteriore eccedenza.

Qualora il reddito complessivo non superi in ciascun anno le lire 50.000, le aliquote precedenti sono ridotte alla metà; le aliquote stesse sono ridotte ai tre quarti qualora il reddito complessivo superi in ciascun anno le lire 50.000 ma non le lire 100.000.

Ai fini dell'applicazione delle aliquote stabilite dai commi precedenti, l'eccedenza sul reddito ordinario è calcolata al netto dell'imposta di ricchezza mobile su di essa dovuta.

Per le aziende di credito e di assicurazione le aliquote suddette sono applicate tenendo conto del reddito medio del biennio 1937 XV-XVI e 1938 XVI-XVII esclusa qualsiasi detrazione.

Art. 12.

L'applicazione della imposta istituita con la presente legge spetta agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Per l'accertamento e per la rettifica dei redditi soggetti alla imposta, per le prescrizioni dell'azione della finanza, per la risoluzione delle controversie che possono sorgere nonchè per quanto altro non sia espressamente indicato nella presente legge, valgono le norme vigenti per l'applicazione della imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Tuttavia ai fini dell'applicazione della imposta straordinaria la valutazione delle merci di proprietà dell'azienda non potrà essere fatta in misura superiore ai valori medi risultanti dagli inventari nel biennio 1937 XV-XVI-1938 XVI-XVII o nell'anno 1938 XVI-XVII, a seconda che trattasi di società od enti tassati in base a bilancio, o di contribuenti privati.

Neppure sarà tenuto conto del plusvalore realizzato mediante l'alienazione di immobili o di titoli di proprietà dell'azienda, a meno che tale alienazione non costituisca oggetto della normale attività dell'azienda stessa.

La disposizione del comma precedente si applica limitatamente ad una consistenza delle merci pari a quella media esistente nel biennio o nell'anno indicati nel comma stesso.

Le norme dei due commi precedenti non si applicano nel caso di cessazione dell'azienda.

Art. 13.

Quando si proceda a tassazione separata per singoli contratti di appalto o di forniture, agli oneri imposti dai precedenti articoli sono tenuti sempre i titolari dei contratti medesimi, anche nel caso che essi si siano serviti nella esecuzione dei contratti di cessionari o di subcontraenti.

La ripartizione del carico tributario costituisce semplice rapporto di diritto privato fra le parti.

Può tuttavia la Finanza rivolgersi al cessionario od al subcontraente, per la imposta che gli compete in relazione agli utili da lui effettivamente conseguiti, quando il titolare del contratto sia morto, od espatriato, o fallito o non abbia attività sufficienti a garantire il credito erariale.

Art. 14.

Nei contratti di appalto di forniture o di somministrazione che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle amministrazioni stipulanti di consentire che nella determinazione dei prezzi unitari o complessivi siano contemplate percentuali relative ai presumibili oneri tributari derivanti dalla presente legge.

Le amministrazioni stipulanti hanno l'obbligo di assicurarsi che tali percentuali non siano mascherate con artificiosi aumenti dei prezzi unitari e complessivi.

Art. 15.

Le Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici hanno l'obbligo di comunicare agli Uffici delle imposte gli estremi dei contratti di appalto e di forniture, in qualsiasi forma da essi conclusi con società o con privati, le analisi dei prezzi eseguite ai fini dei contratti nonchè la indicazione delle generalità e del domicilio del contraente e dell'importo dell'avvenuta contrattazione.

Le comunicazioni debbono essere fatte all'Ufficio delle imposte del luogo di domicilio dell'appaltatore o fornitore o della sede della società, entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del contratto.

Le predette Amministrazioni hanno inoltre l'obbligo di porre a disposizione dell'Amministrazione centrale e provinciale delle imposte dirette i dati ed i documenti utili per la applicazione della presente legge, ed a fornire ad essa ed ai Collegi giudicanti tutti i chiarimenti e gli elementi che possono occorrere ai fini dell'accertamento e della riscossione del tributo.

Per i noli e le forniture all'estero la comunicazione prescritta dal presente articolo deve essere fatta dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 16.

Coloro che sono soggetti alla imposta straordinaria ai sensi degli articoli precedenti sono tenuti a fare la dichiarazione dei redditi realizzati in ciascun anno, ed occorrendo, dei relativi capitali investiti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Le società e gli enti tassati per l'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, sono tenuti a presentare la dichiarazione negli stessi termini stabiliti per l'imposta predetta.

I redditi realizzati da operazioni isolate di carattere industriale o commerciale o da affari derivanti dall'esercizio di attività intermediarie, eseguiti occasionalmente da chi non eserciti un'attività continuativa assoggettata alla normale imposta di ricchezza mobile, debbono essere dichiarati entro tre mesi dalla esecuzione del contratto o dal compimento dell'affare.

La dichiarazione dei redditi realizzati nell'anno 1939 XVII-XVIII deve essere fatta dai privati, dalle società ed enti entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

L'azione della finanza per la rettifica delle dichiarazioni di cui al comma precedente si prescrive col 31 dicembre 1941-XX.

Art. 17.

Per la presentazione delle dichiarazioni valgono le norme degli articoli 8 a 12 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, numero 1608.

Art. 18.

Per la riscossione della imposta istituita con la presente legge si applicano tutte le norme contenute nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette.

L'imposta straordinaria relativa all'anno 1939 XVII-XVIII, sarà ripartita in dodici rate bimestrali.

Art. 19.

La Finanza ha la facoltà di iscrivere a ruolo l'imposta risultante dalla dichiarazione dei contribuenti. Tale iscrizione non pregiudica l'azione della Finanza stessa per la rettifica, nel termine di cui all'ultimo comma del precedente art. 16, delle prime dichiarazioni, e, nei termini ordinari stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile, delle dichiarazioni successive presentate ai fini dell'imposta istituita dalla presente legge da privati, società ed enti.

I termini ordinari stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile valgono anche, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per gli accertamenti di ufficio e per la iscrizione della imposta nei ruoli suppletivi.

Art. 20.

Il presidente e gli amministratori delle società anonime od in accomandita per azioni in carica alla data di pubblicazione della presente legge, nonchè quelli che copriranno tali cariche fino a completa estinzione degli obblighi imposti dalla

legge stessa, ed i liquidatori sono in proprio responsabili della imposta e delle eventuali penalità dovute dalla società qualunque sia l'epoca dell'accertamento e della iscrizione a ruolo, quando abbiano determinata una condizione di totale o parziale inesigibilità delle somme dovute allo Stato mediante atti preordinati a tal fine.

Art. 21.

Le sanzioni punitive vigenti per l'accertamento e la riscossione delle imposte dirette sono estese all'applicazione della presente legge con le varianti seguenti:

1° la misura massima dell'ammenda comminata dagli articoli 15, 20 e 27 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, numero 1608, è elevata a lire 10.000;

2° la misura massima della multa comminata dall'articolo 18 del citato Regio decreto è elevata a lire 25.000;

3° la pena pecuniaria comminata dall'art. 21 del citato Regio decreto è stabilita, per le infrazioni alle norme del precedente articolo 15, nella misura da lire 100 a lire 5000 per ciascuna infrazione, salvo le altre sanzioni nel detto articolo 21 richiamate.

Art. 22.

Nei casi di trasferimento a capitale di riserve di qualsiasi specie effettuate da società azionarie dalla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo in cui essa ha vigore, non si fa luogo all'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sui dividendi istituita col R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 91, e successive modificazioni, nonchè dell'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore, di cui al R. decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, numero 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, numero 76.

Fra le riserve indicate nel comma precedente non sono comprese quelle disciplinate dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1209, salva l'eccezione di cui al n. 1, lettera *d*) dell'art. 7.

I trasferimenti di riserve a capitale consentiti dal presente articolo non costituiscono variazioni del capitale ai fini di cui all'art. 7, salvo quanto è disposto dal n. 1, lettera *d*), dello stesso articolo.

Art. 23.

E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra istituita con la presente legge.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 814.

Finanziamento delle spese straordinarie per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per la guerra è autorizzato ad assumere fino al 31 dicembre 1940-XIX, per spese relative a servizi e prestazioni occorrenti per esigenze straordinarie della difesa nazionale, impegni entro il limite massimo di 16 miliardi in aggiunta alle somme già stanziate per le spese predette con legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 310.

Art. 2.

In aggiunta alle somme stanziate nell'esercizio 1939-40 al capitolo 67-*bis* ed ai 4 miliardi rimasti da stanziare in virtù dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 310, gli stanziamenti da effettuare nell'esercizio 1940-41, fino al 31 dicembre 1940-XIX in dipendenza degli impegni sopra indicati, non potranno superare lire 6 miliardi e verranno gradualmente inscritti in relazione all'andamento dei pagamenti relativi.

Gli ulteriori stanziamenti complementari occorrenti verranno disposti a partire dal 1° gennaio 1941-XIX in relazione al fabbisogno.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1940-XVIII, n. 815.

Contributo per il funzionamento del locale Regio corso secondario di avviamento professionale in Triggiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 21 marzo 1938-XVI, n. 1588 col quale veniva approvata fra altre, la liquidazione del contributo che il comune di Triggiano deve versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8 e dell'art. 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490 per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X;

Considerato che successivamente l'anzidetto comune di Triggiano ha documentato di avere sostenute spese per lire 1340,12 per il funzionamento di quel Regio corso secondario di avviamento professionale, perciò il suindicato contributo già liquidato in complessive L. 10.500 va diminuito dell'ammontare delle spese sostenute;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella annessa al R. decreto 21 marzo 1938-XVI, n. 1588 per quanto riguarda il comune di Triggiano è modificata come segue:

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare			
		del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1° luglio 1930-VIII 31 dicemb. 1931-X	delle spese sostenute in conto contributo stesso	del contributo ancora dovuto
17	Triggiano . . .	7.000	10.500	1.340,12	9.159,88

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 79. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 816.

Condono di punizioni disciplinari inflitte ai militari delle Forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, Comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvo le disposizioni degli articoli seguenti sono condonate le punizioni disciplinari in corso per mancanze commesse dai militari appartenenti alle Forze armate dello Stato dal 12 febbraio 1937-XV al 23 febbraio 1940-XVIII.

Art. 2.

Sono altresì condonate le punizioni disciplinari non ancora inflitte alla data del 24 febbraio 1940-XVIII per mancanze che non rivestano gravità tale da far presumere l'adozione di uno dei provvedimenti indicati nel seguente art. 3.

Art. 3.

Non sono condonate, in quanto applicabili agli appartenenti alle singole Forze armate:

a) la rimozione dal grado per gli ufficiali;

b) la radiazione;

c) la cessazione dal servizio di cui all'art. 102 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026;

d) la cancellazione dai ruoli;

e) la sospensione precauzionale;

f) la retrocessione dal grado;

g) la dispensa dal servizio;

h) il passaggio alle compagnie di correzione disposto per mancanze di carattere indecoroso o contro le patrie istituzioni.

Art. 4.

Possono essere condonate a domanda da presentare non oltre il 31 dicembre 1940-XIX, la dispensa dal servizio e la retrocessione dal grado inflitte o da infliggere per aver contravvenuto alle disposizioni vigenti relative al matrimonio degli appartenenti alle Forze armate.

Il condono può essere esteso ai sottocapi e comuni della Regia marina che dovrebbero essere prosciolti dalla ferma volontaria o dalla commutazione di ferma per aver contravvenuto alle disposizioni vigenti relative al matrimonio degli appartenenti alle Forze armate.

Il condono della retrocessione previsto dal presente articolo non comporta la riammissione in servizio.

Art. 5.

Il condono concesso col presente decreto non comporta:

a) alcun effetto retroattivo di carattere finanziario o amministrativo;

b) il riesame dei vincoli di rafferma in corso, nè delle esclusioni dall'avanzamento già determinate dalle competenti autorità.

Art. 6.

Le punizioni condonate ai termini del presente decreto non dovranno essere cancellate dai documenti personali.

A fianco di ciascuna punizione dovrà essere apposta l'annotazione attestante l'avvenuto condono.

Art. 7.

Il presente decreto si applica anche ai militari nazionali della Libia, delle Isole italiane dell'Egeo, dell'Africa orientale italiana e dell'Albania.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL — SERENA — TASSINARI — HOST-VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 82. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 817.

Autorizzazione a continuare nell'insegnamento agli insegnanti di scuole libere d'istruzione media tecnica all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduto il R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 2089, col quale viene regolata la posizione degli insegnanti di istituti e scuole libere di istruzione media tecnica, che siano sprovvisti del titolo legale di abilitazione all'insegnamento;

Riconosciuta l'opportunità di estendere le disposizioni transitorie del citato R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 2089, a coloro che insegnano in istituti o scuole libere di istruzione media tecnica all'estero;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con i Ministri per gli esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli effetti del R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 2089, possono chiedere l'autorizzazione a continuare nell'insegnamento medio tecnico, così all'estero come nel Regno, coloro che, sprovvisti del titolo di abilitazione, insegnino senza interruzione dall'anno scolastico 1933-34 nei liberi istituti o scuole di istruzione media tecnica all'estero, eccettuati gli istituti tecnici commerciali non a indirizzo mercantile e gli istituti tecnici per geometri, oppure insegnino senza interruzione dall'anno scolastico 1932-33 nelle scuole o nei corsi liberi di avviamento professionale all'estero.

L'autorizzazione suddetta è subordinata all'esito favorevole di una apposita ispezione, che sarà eseguita da persona idonea designata di concerto dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per gli affari esteri.

Le domande relative dovranno essere indirizzate al Ministero dell'educazione nazionale e presentate al medesimo entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, ma sempre ed esclusivamente per il tramite del Ministero degli affari esteri che determinerà se le domande debbano essere prese in considerazione.

L'ispezione sarà eseguita a spese dell'interessato, il quale dovrà a tal uopo anticipare presso il Regio ufficio all'estero, nella cui giurisdizione è posta la scuola, l'ammontare approssimativo delle spese medesime.

L'autorizzazione a continuare nell'insegnamento di cui al primo comma sarà concessa mediante decreto emanato dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto col Ministro per gli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 78. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 818.

Approvazione dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, con sede in Napoli.

N. 818. R. decreto 13 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto del Sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare, con sede in Napoli, che assume la denominazione di « Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 819.

Approvazione dello statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Genova.

N. 819. R. decreto 13 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto del Sindacato obbligatorio marittimo dell'Alto e Medio Tirreno per l'assicurazione della gente di mare contro gli infortuni sul lavoro, con sede in Genova, che assume la denominazione di « Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 820.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Trieste.

N. 820. R. decreto 13 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni viene approvato il nuovo statuto della Cassa marittima adriatica, per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 23 maggio 1940-XVIII, n. 821.

Istituzione di un posto di 2° segretario presso la Legazione di Lisbona.

N. 821. R. decreto 23 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di secondo segretario presso la Legazione in Lisbona.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 giugno 1940-XVIII.

Mobilitazione civile del « Registro Italiano Navale ».

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle comunicazioni;

Decreta:

Il « Registro Italiano Navale » è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1940-XVIII
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 189. — D'ELIA

(2614)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1940-XVIII.
Variante alla tabella dei laboratori per l'analisi delle acque minerali.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 3 del decreto Ministeriale n. 1858 del 7 novembre 1939-XVIII (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 28 novembre 1939-XVIII);
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità in seduta 22 giugno 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto d'igiene della Regia università di Roma, vista l'attestazione della Direzione generale della istruzione superiore del Ministero dell'educazione nazionale in data 31 marzo 1940-XVIII, e tenuto presente che tale Istituto ha un reparto chimico diretto dal prof. dott. Mario Talenti, aiuto di ruolo chimico versato in idrologia, è autorizzato ad eseguire analisi particolareggiate per le acque minerali non solo per la parte batteriologica, ma anche per la parte chimica.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Direzione dell'Istituto di igiene della Facoltà di medicina in Roma a mezzo della Direzione generale della istruzione superiore del Ministero dell'educazione nazionale ed a norma dell'art. 35 del R. decreto 28 settembre 1919, n. 1924, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e verrà riprodotto nel bollettino ufficiale « Legislazione e disposizioni ufficiali » del Ministero dell'interno.

Roma, addì 8 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2608)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1940-XVIII.
Approvazione del regolamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 14 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, relativa all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari;
Di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento, compilato dal Consiglio centrale dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari, che sostituisce il precedente regolamento in data 28 dicembre 1929.
Esso entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Regolamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari

Art. 1.

L'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il Consiglio centrale dell'Istituto, costituito a norma degli articoli 11 e 12 della legge 23 novembre 1939, n. 1814:

1) amministra il patrimonio dell'Istituto; provvede all'impiego delle entrate e determina ogni anno la parte che deve essere destinata in aumento del patrimonio indisponibile, a norma dell'art. 8 del presente regolamento, e del fondo di riserva e prende le deliberazioni relative all'acquisto dei beni mobili ed immobili ed all'accettazione di lasciti e donazioni, osservate le formalità di legge;

2) delibera, per iniziativa propria o dei Consigli distrettuali, ovvero su proposta dei soci, sull'uso dei mezzi più opportuni per il migliore funzionamento dell'Istituto, per la tutela dei suoi interessi e per il raggiungimento delle sue finalità materiali e morali, e, in generale, in ordine all'azione da esplicare in favore dei soci e delle loro famiglie;

3) delibera sul bilancio di previsione, sul bilancio consuntivo e sulla situazione patrimoniale, presentati dal presidente, secondo le modalità stabilite negli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente regolamento;

4) esplica la sua azione di assistenza e previdenza mediante concessioni:

a) di borse di studio e rette di convitto in favore di orfani minorenni, di ambo i sessi, di cancellieri e segretari giudiziari;

b) del premio di cui all'art. 5, n. 3, della legge 23 novembre 1939, n. 1814;

c) di sussidi e sovvenzioni ordinarie e straordinarie ai soci o alle loro famiglie, costituite a norma dell'art. 6 della legge 23 novembre 1939, n. 1814;

d) di prestiti sull'onore;

5) indirizza, coordina, controlla e, ove occorra, integra l'azione dei Consigli distrettuali;

6) propone al Ministro per la grazia e giustizia le modificazioni della legge e del regolamento, che ravvisasse opportune, inteso il parere dei Consigli distrettuali.

Art. 3.

Il Consiglio centrale si aduna, in via ordinaria, una volta ogni mese e, in via straordinaria, quando occorra, per invito del presidente. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno ed è recapitato ai membri del Consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, a meno che non si tratti di convocazione di carattere urgente.

Salvo i casi espressamente eccettuati, per la validità delle adunanze e delle deliberazioni basta la presenza di sei componenti il Consiglio e la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Se il presidente è temporaneamente assente o impedito, ne fa le veci il vice presidente o il consigliere più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.

Art. 4.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Istituto a tutti gli effetti di legge e in tutti i rapporti con terzi, fatta eccezione per quelli di spettanza del consigliere delegato, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Egli può prendere, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di urgenza necessari nell'interesse dell'Istituto e conformi ai suoi fini, comprese le erogazioni di somme nei limiti stabiliti dall'art. 10, comma 3, lettera *a*) del presente regolamento. Deve però sui provvedimenti adottati, riferire, per la ratifica, al Consiglio centrale nella prima adunanza del Consiglio stesso.

Art. 5.

Il consigliere delegato:

1) coadiuva il presidente nell'amministrazione dell'Istituto;

2) dà esecuzione alle deliberazioni adottate dal presidente e dal Consiglio centrale;

3) cura la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili e di ogni altro registro relativo all'amministrazione del patrimonio dell'Istituto, alle sue entrate ed alle uscite, allo stato dei diritti, crediti e debiti coi titoli relativi.

Tutte le scritture devono compilarsi secondo le norme del regolamento di contabilità delle istituzioni pubbliche di beneficenza, approvato con R. decreto 5 febbraio 1891, n. 99;

4) provvede alla regolare gestione, al versamento e alla erogazione dei fondi disponibili, in conformità del bilancio, delle norme statutarie e regolamentari e delle deliberazioni, firmando ogni mandato di pagamento ed atto equivalente previo il visto del presidente;

5) prepara, d'accordo col presidente, il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale da sottoporre all'approvazione del Consiglio centrale, a' termini degli articoli 2, 11, 12, 13 e 14 del presente regolamento;

6) provvede alla pubblicazione dei predetti bilanci e della situazione patrimoniale, approvati dal Consiglio centrale, nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia grazia e giustizia;

7) riscuote le offerte dei soci, di Enti e di privati, e ne cura, secondo i casi, il versamento alla Banca d'Italia, sede di Roma, nel conto corrente aperto a favore dell'Istituto o il rinvestimento in titoli;

8) riscuote i mandati di anticipazione e provvede ai pagamenti per le spese di amministrazione ed eventuali, comprese quelle per le erogazioni disposte dal presidente in via d'urgenza, a' termini dell'art. 4 del presente regolamento, rendendo conto al Consiglio centrale di tutte le somme riscosse ed erogate;

9) vigila sulle riscossioni e sul versamento di qualsiasi contributo o credito a favore dell'Istituto.

Art. 6.

Il segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio centrale, e, salvo disposizioni diverse del presidente, riferisce al Consiglio stesso sulle domande, sui reclami, sulle proposte e su tutti gli affari in corso e ne stende le relative deliberazioni.

Art. 7.

Il Consiglio centrale può nominare, scegliendoli tra i cancellieri e segretari giudiziari residenti in Roma, estranei al Consiglio, due vice-segretari. Essi coadiuvano il segretario nelle sue attribuzioni, e, in caso di temporanea assenza o impedimento, ne fanno le veci. Intervenendo alle adunanze del Consiglio, non hanno voto deliberativo.

Art. 8.

Il patrimonio indisponibile dell'Istituto, costituito a norma degli articoli 3 e 7 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, è investito in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato.

Tali titoli devono essere depositati presso la Banca d'Italia, sede di Roma, in apposito conto intestato all'Istituto.

Art. 9.

La somma costituente il fondo di riserva, di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere depositata su apposito conto intestato all'Istituto presso la Banca d'Italia o presso un Istituto di credito di diritto pubblico.

Art. 10.

L'esercizio finanziario dell'Istituto incomincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre il presidente sottopone all'approvazione del Consiglio centrale il bilancio di previsione dell'esercizio relativo all'anno susseguente.

Il bilancio di previsione comprende fra le entrate:

1) le rendite del patrimonio di cui all'art. 8, n. 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1814;

2) l'importo della ritenuta di cui all'art. 8, n. 3, della legge stessa;

3) gli interessi che si matureranno sul fondo di riserva e su altre somme in deposito presso la Banca d'Italia o presso altri Istituti;

4) le offerte volontariamente eseguite dai soci o da altre persone od Enti a favore dell'Istituto, a norma dell'art. 8, n. 2, della legge 23 novembre 1939, n. 1814;

5) le somme derivanti da iscrizione a socio permanente;

6) le somme provenienti da rimborsi dei prestiti sull'onore.

Il bilancio stesso, comprende fra le uscite:

1) la somma destinata alla concessione del premio, di cui all'art. 5, n. 3, della legge 23 novembre 1939, n. 1814;

2) la somma residuale dell'entrata, destinata alle altre forme di assistenza, ripartita nella misura e secondo gli scopi seguenti:

a) due decimi al capitolo « Sussidi straordinari, spese di amministrazione ed eventuali », a disposizione del presidente, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;

b) un decimo al « Fondo di riserva »;

c) tre decimi al capitolo « Borse di studio e rette di convitto » per ricovero in Istituti di educazione ed istruzione degli orfani minorenni, di ambo i sessi, dei cancellieri e segretari giudiziari, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della legge

23 novembre 1939, n. 1814, e per il conferimento di borse di studio, a norma degli articoli 14 e 15 del presente regolamento;

d) tre decimi al capitolo « Sussidi ordinari » ai sensi dell'art. 5, n. 2, della legge 23 novembre 1939, n. 1814, e dell'art. 2, n. 4, lettera *c*) del presente regolamento;

e) un decimo al capitolo « Prestiti sull'onore », di cui agli articoli 2, n. 4, lettera *d*) e 19 del presente regolamento.

Art. 11.

Il bilancio di previsione, approvato dal Consiglio centrale e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, è senz'altro esecutivo dal 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce.

Art. 12.

Entro il mese di marzo di ogni anno il presidente sottopone al Consiglio centrale, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'esercizio terminato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Al bilancio consuntivo devono essere uniti: l'elenco nominativo delle borse di studio, quello dei sussidi ordinari e straordinari e dei prestiti, nonchè quello dei premi di cui all'articolo 5, n. 3, della legge 23 novembre 1939, n. 1814, concessi durante l'esercizio passato. Devono farsi risultare con elenco a parte gli impegni assunti per gli esercizi futuri.

Dal bilancio consuntivo deve risultare l'avanzo o il disavanzo dell'esercizio, nonchè le variazioni apportate agli stanziamenti stabiliti nel bilancio preventivo.

I fondi che, a chiusura dell'esercizio, non risultano impegnati, in confronto a quelli preventivati, nei capitoli delle spese, vengono assegnati in aumento del patrimonio indisponibile ed investiti in acquisto di titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato, a norma dell'art. 8 del presente regolamento.

Invece i fondi come sopra disponibili risultanti nel capitolo riguardante la concessione del premio di cui all'art. 5, n. 3, della legge 23 novembre 1939, n. 1814, vengono versati in apposito fondo, denominato « Fondo premio ai soci permanenti ».

Alla chiusura di ogni esercizio il presidente presenta al Consiglio centrale, col bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale dell'Istituto. Da tale situazione deve risultare la consistenza del patrimonio, del fondo di riserva e dei crediti dell'Istituto. E' inoltre allegata alla situazione stessa una distinta dei vari titoli di rendita e delle somme costituenti il patrimonio intangibile e il fondo di riserva.

Il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale sono accompagnati da una relazione sull'andamento generale dell'Istituto, sui criteri adottati dai suoi organi dirigenti per l'amministrazione e la erogazione delle entrate e sui progetti riguardanti nuove forme di assistenza, nonchè dalla relazione dei revisori dei conti.

Art. 13.

Il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale, con gli allegati, devono essere depositati presso la segreteria dell'Istituto almeno otto giorni prima della adunanza fissata per la presentazione e l'approvazione di essi.

I revisori dei conti, nominati a' termini degli articoli 11 e 12 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, procedono, durante tale periodo, alla verifica di cassa ed all'esame del bilancio consuntivo e della situazione patrimoniale, nonchè dei documenti bancari comprovanti l'esistenza dei titoli di rendita e delle somme denunziate. Delle operazioni di revisione e di verifica eseguite i revisori riferiscono al Consiglio centrale nella adunanza fissata, presentando relazione scritta.

Il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale, dopo la discussione e l'approvazione del Consiglio centrale, vengono pubblicati nei modi stabiliti dall'articolo 5, n. 6 del presente regolamento.

Art. 14.

Le somme erogate in esecuzione del fine di cui all'articolo 5 n. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, devono essere impiegate per concorrere alle spese occorrenti per l'educazione, il mantenimento e l'istruzione degli orfani minorenni, di ambo i sessi, dei cancellieri e segretari giudiziari in istituti o convitti scelti dal Consiglio centrale, e per l'assegnazione di borse di studio.

Per ottenere l'accoglimento degli orfani in convitto deve essere dimostrata la buona disposizione agli studi degli aspiranti, e per ottenerne la conferma, al termine dell'anno scolastico, deve dimostrarsi il buon profitto e la riuscita negli studi, o, quanto meno, la probabilità del buon esito di questi, se non fossero intervenute cause non imputabili agli aspiranti stessi.

Il conferimento di borse di studio è riservato agli orfani minorenni, di ambo i sessi, dei cancellieri e segretari giudiziari, già soci dell'Istituto, che frequentino corsi di istituti medi di istruzione o di istituti di belle arti o di Regi conservatori di musica e che nello scrutinio finale abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna materia.

Qualora il numero degli aspiranti orfani di ambo i sessi risulti inferiore a quello delle borse di studio messe a concorso, potranno partecipare al conferimento delle borse ancora disponibili, i figli, di ambo i sessi, dei cancellieri e segretari giudiziari in attività di servizio, che frequentino uno dei corsi sopra indicati e che nello scrutinio finale abbiano riportato una media non inferiore agli otto decimi, con un minimo di sette decimi in ciascun materia.

Le modalità relative al ricovero degli orfani minorenni di ambo i sessi in convitto ed al conferimento delle borse di studio, saranno stabilite nei bandi di concorso che annualmente verranno indetti.

Art. 15.

Le somme erogate per il mantenimento degli orfani di ambo i sessi in istituti o in convitti, sono, di regola, rimesse ogni trimestre agli organi amministrativi dirigenti degli istituti stessi a cura del consigliere delegato, che se ne fa rilasciare regolare ricevuta.

Le somme erogate per concessioni di borse di studio, vengono rimesse, tramite i Consigli distrettuali, entro il termine stabilito nel bando annuale di concorso, ai legali rappresentanti dei minori, che ne rilasceranno regolare ricevuta.

Art. 16.

Ogni concessione di somma fatta in esecuzione dei fini di cui all'articolo 5, numeri 2 e 4, della legge 23 novembre 1939, n. 1814 a titolo di assistenza da parte dell'Istituto, sopra istanza degli interessati, è di regola subordinata alle seguenti condizioni:

1) che il cancelliere o segretario giudiziario sia in attività di servizio, ovvero sia iscritto nell'albo dei soci permanenti dell'Istituto, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814;

2) che il cancelliere o segretario giudiziario o la famiglia versi in istato di effettivo disagio economico o di bisogno urgente in seguito a sventure, malattie o altri eventi

straordinari, la cui verità sia attestata dagli atti o dalle informazioni degli organi dell'Istituto, o dai certificati delle autorità competenti, che valgano a comprovare il reale stato economico, le relazioni di parentela col cancelliere o segretario giudiziario, il difetto o la esiguità di qualsiasi altro reddito, oltre la pensione od indennità di legge;

3) che nella concessione delle varie forme di assistenza si osservi il seguente ordine di precedenza:

a) cancellieri e segretari giudiziari soci permanenti dell'Istituto, che per infermità abbiano lasciato il servizio prima di aver maturato il diritto a pensione;

b) cancellieri e segretari giudiziari in aspettativa per infermità con assegno ritenuto insufficiente;

c) vedove di cancellieri e segretari giudiziari soci permanenti dell'Istituto con preferenza per quelle non aventi diritto a pensione od indennità;

d) orfani minorenni di ambo i sessi, inabili a qualsiasi lavoro, di cancellieri e segretari giudiziari, soci permanenti dell'Istituto, con preferenza per gli orfani d'ambo i genitori;

e) figlie e sorelle nubili e genitori di cancellieri e segretari giudiziari defunti, soci permanenti dell'Istituto;

4) che la misura della somma concessa non ecceda di regola le lire mille per una sola volta, per ciascun esercizio finanziario, per ogni funzionario o famiglia di funzionario defunto.

Art. 17.

In esecuzione dei fini di cui all'art. 5, n. 2, della legge 23 novembre 1939, n. 1814, possono essere concessi ai soci ordinari e permanenti dell'Istituto in servizio, che dimostrino il bisogno urgente, secondo le norme stabilite nell'articolo precedente, prestiti sull'onore per somme il cui limite massimo per ciascun prestito non può eccedere le lire mille.

Il prestito è senza interesse e la restituzione da parte del socio può essere eseguita anche a rate mensili, nella misura e nei termini stabiliti all'atto della concessione, caso per caso, dal Consiglio centrale.

Nessuno può ottenere un nuovo prestito se non ha prima estinto quello precedente.

Il socio, che, diffidato dal Consiglio centrale, non fa onore all'obbligo della restituzione della somma ricevuta in prestito, può essere deferito, in virtù dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, al Ministro per la grazia e giustizia anche per gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Le somme restituite in estinzione dei prestiti sull'onore, se riguardano prestiti accordati nel corso dello stesso esercizio finanziario, possono essere impiegate nella concessione di nuovi prestiti; se invece si riferiscono a prestiti concessi in esercizi finanziari precedenti, sono destinate ad aumentare il patrimonio indisponibile dell'Istituto.

Art. 18.

In esecuzione dei fini di cui all'articolo 5 n. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, ai cancellieri e segretari giudiziari collocati a riposo con diritto a pensione, ed iscritti nell'albo dei soci permanenti dell'Istituto da almeno cinque anni alla data del loro collocamento a riposo, è corrisposto un premio di lire mille; ed ai cancellieri e segretari giudiziari collocati a riposo con diritto a pensione ed iscritti nell'albo dei soci permanenti dell'Istituto da almeno dieci anni alla data del loro collocamento a riposo, lo stesso premio è corrisposto nella misura di lire duemila.

Il premio di lire mille è egualmente corrisposto ai cancellieri e segretari giudiziari che saranno collocati a riposo prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 1939, n. 1814, purchè anteriormente al loro collocamento a riposo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla data anzidetta, essi effettuino il versamento per ottenere la iscrizione tra i soci permanenti dell'Istituto.

Art. 19.

In caso di morte in servizio dei cancellieri o segretari giudiziari soci permanenti dell'Istituto, aventi diritto al premio di cui all'articolo precedente, il premio stesso è corrisposto ai componenti le loro famiglie, regolarmente costituite secondo l'articolo 6 della legge 23 novembre 1939, n. 1814.

Art. 20.

Ai fini della assegnazione del premio di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento, il Ministero di grazia e giustizia comunica all'Istituto di previdenza la data di collocamento a riposo o della morte in servizio del cancelliere o segretario giudiziario per il quale siasi maturato il diritto a pensione; la somma liquidata in favore del funzionario collocato a riposo, o, in caso di morte in servizio di esso, in favore della persona di sua famiglia avente diritto alla pensione indiretta; la data della avvenuta registrazione alla Corte dei conti del decreto ministeriale col quale la pensione diretta o indiretta è stata liquidata.

Art. 21.

Il cancelliere o segretario giudiziario collocato a riposo o la persona di famiglia, che abbiano diritto al premio stabilito dall'articolo 5 n. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, devono inoltrare regolare domanda al presidente dell'Istituto, il quale, ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del presente regolamento, dispone, con sua deliberazione, il pagamento del premio stesso.

Tale deliberazione è sottoposta per la ratifica al Consiglio centrale nella sua prima adunanza.

Art. 22.

Il Consiglio centrale, a' termini dell'articolo 13 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, provvede alla nomina dei componenti i Consigli distrettuali, i quali eleggono, nella prima adunanza, il presidente, il vice presidente ed il segretario, scegliendoli tra i componenti il Consiglio stesso.

Art. 23.

I Consigli distrettuali debbono adunarsi, in via ordinaria, almeno una volta ogni mese e, in via straordinaria, quando occorra, per invito del presidente.

Salvo i casi espressamente eccettuati, per la validità delle adunanze e delle deliberazioni basta la presenza di quattro componenti il Consiglio e la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per le convocazioni, le attribuzioni del segretario e l'esercizio di tutte le funzioni rispettive, i Consigli distrettuali osserveranno le norme stabilite pel Consiglio centrale del presente regolamento, in quanto siano applicabili.

Art. 24.

I Consigli distrettuali, oltre quanto è stabilito negli articoli 2, 5, 6 e negli articoli 15 e 16 del presente regolamento ed oltre alle altre funzioni che il Consiglio centrale può loro delegare, hanno il compito di dare, d'ufficio o su richiesta del

presidente dell'Istituto, le informazioni ed il parere sulle domande e sugli affari concernenti i cancellieri e segretari giudiziari e le loro famiglie residenti nel territorio delle rispettive Corti di appello.

Art. 25.

I presidenti dei Consigli distrettuali possono segnalare al presidente dell'Istituto, per gli eventuali provvedimenti che egli ritenesse di adottare, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del presente regolamento, i casi di urgenza meritevoli di speciale considerazione.

Art. 26.

L'Istituto, posto sotto l'alta vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, a' termini dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, non è soggetto alle leggi e regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*
GRANDI

(2607)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA
UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI

Annullamento di marchio di fabbrica

Il marchio di fabbrica n. 59941 registrato il 21 settembre 1939 al nome della Ditta Causyth Società Anonima a Milano e compreso nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1940, n. 15 è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 29 aprile 1940, autenticata dal notaio dott. Caligaris Giacomo a Milano e presentata presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni di Milano in data 11 maggio 1940-XVIII.

Il direttore: ZENGARINI

(2609)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento del 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Madrigali Daniele di Firenze contrassegnati con il n. 65 sono stati deformati.

(2581)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento del 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Borghetti & C. di Milano contrassegnati con il n. 234 sono stati deformati.

(2582)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento del 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Velati Giuseppe di Milano contrassegnati con il n. 67 sono stati deformati.

(2583)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari

Con R. decreto 27 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno stesso anno, registro 12, foglio 246, l'ing. Tommaso Ferraro di Carmine, viene nominato vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari in sostituzione del prof. avv. Francesco Loriga dimissionario.

(2610)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale dei Masi di Guggal, in comune di Capriana, provincia di Trento.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 12 luglio 1940-XVIII, n. 3346, è stato approvato, a termini del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale dei Masi di Guggal in comune di Capriana, provincia di Trento.

(2618)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 luglio 1940-XVIII - N. 154

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449 —
Argentina (Peso carta)	—	4,20
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,90
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7405
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,825
Id. 3,50 % (1902)	71,95
Id. 3,00 % Lordo	50,675
Id. 5 % (1935)	92,475
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,50
Id. Id. 5 % (1936)	93,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93 —
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,10
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,025
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,775
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,675

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Elenco N. 21

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 4,50 %	7344	9 —	*Garan* Clelia di Raimondo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Sanluri (Cagliari).	*Garau* Clelia di Raimondo, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	603	14 —	*Liceri* Pietro di Diamante, domiciliato a Quarona (Novara).	*Ciceri* Pietro di Diamante, domiciliato a Quarona Novara).
Id.	20675 59509 81836 89855 123074 129905 133286 141051 141285	56 — 38,50 392 — 52,50 56 — 66,50 52,50 45,50 94,50	Foschini Giuseppe, Alberto Teresa, Bianca e *Maria* di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Napoli.	Foschini Giuseppe, Alberto Teresa, Bianca e *Maria-Rosaria*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	658823	21 —	Obertino Maria-Anna fu Pietro, moglie di *Rastello Bogin Giovanni*, dom. a Pont Canavese (Torino).	Obertino Maria-Anna fu Pietro, moglie di *Rastel Bogino Giovanni-Battista*, domiciliata a Pont Canavese (Torino).
Id.	729986	35 —	Obertino Marianna fu Pietro, moglie di Rastel *Bogin Giovanni*, domiciliata a Pont Canavese (Torino).	Obertino Marianna fu Pietro, moglie di Rastel *Bogino Giovanni-Battista*, domiciciato a Pont Canavese (Torino).
Id.	659492	105 —	*Rastello Bogin Giovanni* fu Gio Battista, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	*Rastel Bogino Giovanni-Battista* fu Gio Battista, dom. a Pont Canavese (Torino).
Id.	729985 737571	70 — 52,50	Rastel *Bogin Giovanni* fu *Giovanni*, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	Come sopra.
Id.	730489	35 —	Rastel *Bogin Giovanni* fu Giov-Battista, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	Come sopra.
Cons. 3,50 % (902)	1747	332,50	Lissi Pio fu Carlo, domiciliato a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di *Forno* Maria fu Tommaso, ved. Lissi.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Furno* Maria, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	168053	45,50	*Giunta Carmela Domenica* fu Francesco, moglie di *Di Giunta Napoli* Francesco, domiciliata in Troina (Catania).	*Giunta Polizzi Carmela* fu Francesco, moglie di *Giunta* Francesco, domiciliata in Troina (Catania).
Red. 3,50 %	19800	35 —	*Di Giunta Napoli* Carmela-*Domenica* fu Francesco, ved. di *Di Giunta Napoli* Francesco, domiciliata in Troina.	Come sopra.
Id.	117439	350 —	*Marzullo* Sebastiano fu Filippo, domiciliato a Menciuffi Melia (Messina).	*Mazzullo* Sebastiano fu Filippo, ecc., come contro.
B. Tes. 5 % (941) Serie VI	1858	725 —	Carcavallo Fiammetta fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Sdruscia Ines di *Andrea* ved. Carcavallo.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Sdruscia Ines di *Amedeo* ved. Carcavallo.
Serie VII	1884	300 —	Come sopra.	Come sopra.
Serie VIII	974	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Serie IX	1080	250 —	Come sopra.	Come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 4,50 %	12079	225 —	Dulbecco *Luigia* fu Antonio, nubile, dom. a Caramagna Ligure (Porto Maurizio).	Dulbecco *Maria-Antonia-Giovanna* fu Antonio, *moglie di Lagorio Giuseppe-Silvestro* fu *Vincenzo*, dom. in Imperia-Caramagna, *vincolato per dote della titolare*.
Red. 3,50 %	337836	63 —	Binelli Olga fu *Gio-Battista, nubile*, dom. a Torino.	Binelli Olga fu *Battista, minore sotto la patria potestà della madre Rolle Teresa di Giacomo, ved. di Binelli Battista*, dom. in Torino.
Id.	303429	525 —	*Perrini* Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Miccolis *Maria-Giovanna* ved. *Perrini*, dom. in Noci (Bari).	*Perrino* Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Miccolis *Giovanna* ved. *Perrino*, dom. in Noci (Bari).
Rendita 5 %	76665	3.600 —	Sudriè *Giulio, Umberto*, Emilia e Ida fu Luigi, eredi indivisi di Sudriè Luigi, dom. a Roma, con l'usufrutto a Carboni Clito-Mario, dom. a Roma.	Sudriè *Giulio-Umberto*, Emilia e Ida fu Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	124960	87,50	Chiabra *Attilia* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Chiabra *Antonietta-Attilia-Faustina-Adelaide* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	701193	56 —	Momigliano Aronne fu Emanuele, dom. in Torino, con usufrutto a Barni Carolina fu Filippo, ved. di Carasso *Giovanni Michele*, domiciliato a Torino.	Come contro, con usufrutto a Barni Carolina fu Filippo, ved. di Carasso *Gaspare-Michele*, dom. a Torino.
Red. 3,50 %	119777	210 —	Bertoldi Silvio di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Valperga (Torino), con usufrutto a Bertoldi Giuseppe fu *Antonio*, dom a Valperga (Torino)	Come contro, con usufrutto a Bertoldi Giuseppe fu *Antonino*, dom. a Valperga (Torino).
Cons. 3,50 %	163518 214550 232135 264248 326349 528078	2.100 — 700 — 700 — 700 — 700 — 7.350 —	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di Orvieto *Samuele*, dom. a Firenze.	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di Orvieto *Samuele-Leone*, dom. a Firenze.
Id.	459310	875 —	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di *Leone Samuele Orvieto*, dom. a Firenze, ipotecata per cauzione a favore della pia Casa Israelitica di ricovero e d'industria di Mantova.	Come la precedente, ipotecata come contro.
Id.	699402	437,50	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Leone*, dom. a Firenze, ipotecata come sopra.	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Samuele Leone*, dom a Firenze, ipotecata come sopra.
Id.	658422	5.600 —	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Leone Samuel*, dom. in Firenze.	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Samuele Leone*, dom. in Firenze.
Id.	658421 658420	525 — 7.140 —	Orvieto Adolfo fu *Leone-Samuel*, dom. in Firenze.	Orvieto Adolfo fu *Samuele-Leone*, dom. in Firenze.
Id.	478448	3,50	Jona Jair fu *Leone*, dom. in Acqui (Alessandria), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale tesoriere dell'Ente comunale di assistenza di Terzo (ex Congregazione di carità di Terzo).	Jona Jair fu *Abram-Leone*, dom. in Acqui, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	139728	21 —	Campus *Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.	Campus *Antonio-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.
Id.	188092	42 —	Campus *Anton-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.	Campus *Antonio-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.
Cons. 3,50 %	430714	787,50	Di Lustro *Egiziaca* fu Gaetano, moglie di Tozzi Francesco-Saverio di Alessandro, dom. in Napoli, vincolato per dote della titolare.	Di Lustro *Maria-Egiziaca* fu Gaetano, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 17 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2319)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.